

PROGETTO INNOCENTI

Cassazione penale , sez. VI, 17 marzo 2009, n. 21144 (dep.20 maggio 2009)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente -

Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere -

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere -

Dott. CARCANO Domenico - Consigliere -

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) B.G. N. IL (OMISSIS);

avverso ORDINANZA del 16/10/2008 CORTE APPELLO di MILANO;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;

lette le conclusioni del P.G., per l'inammissibilità del ricorso.

Fatto

1. Con sentenza 8 giugno 2000 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara applicò a B.G. la pena richiesta [ex art. 444 c.p.p.](#) su accordo delle parti per il delitto di abuso d'ufficio, divenuta irrevocabile il 10 febbraio 1994. La Corte d'Appello di Milano, con ordinanza 16 ottobre 2008, dichiarò inammissibile la richiesta di revisione, sul presupposto che le sentenze di proscioglimento [ex art. 425 c.p.p.](#) non rientrano fra le sentenze penali irrevocabili richiamate dall'[art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a\)](#), poichè non pronunciate all'esito di dibattimento e suscettibili di richiesta di revoca da parte del pubblico ministero [ex art. 434 c.p.p.](#), in presenza di nuove prove. In tal caso, là dove si ammettesse la revisione si potrebbe verificare che, una volta pronunciata la revisione, la sentenza che ebbe a dar luogo alla revisione possa essere revocata. A fondamento della soluzione si richiama la recente sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 16 aprile 2008 secondo cui il contrasto che legittima e

razionalmente giustifica la revisione, più che attenere alla diversa valutazione di una vicenda processuale in due diverse sedi della giurisdizione, ha la ragion d'essere esclusivamente nella inconciliabilità di ricostruzioni alternative di un "determinato accadimento della vita" all'esito di due giudizi penali definiti con sentenze irrevocabili. Si è posto in rilievo che la revisione mira a riparare un ipotetico errore di giudizio alla luce di fatti nuovi e non a rifare un processo in ipotesi iniquo. Inoltre, il provvedimento impugnato evoca quanto affermato da questa Corte, con riguardo all'estensione ex lege 2003 n.134 dell'istituto della revisione anche alle sentenze con le quali è applicata [ex art. 444 c.p.p.](#) la pena richiesta dalle parti. Nel senso che la revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, implica il riferimento alla regola di giudizio dell'assenza delle condizioni per il proscioglimento [ex art. 129 c.p.p.](#), e, pertanto deve trovare fondamento in elementi tali da dimostrare che l'interessato deve essere prosciolto per la ricorrenza di una delle cause che danno luogo all'immediata declaratoria di non punibilità (Sez. 6[^], 4 dicembre 2006, dep. 1 marzo 2007, n. 8957).

Nel caso di specie, per il giudice della revisione, si sollecita una diversa qualificazione dei fatti e rapporti personali ritenuti da altro giudice, con la sentenza di non luogo a procedere - estranea a un giudizio di revisione - privi di rilevanza penale, anche alla luce di modifiche normative intervenute medio tempore. Il rimedio oggetto dell'istanza di revisione introduce valutazioni e lettura dei fatti del tutto eccedenti il giudizio consentito ai sensi dell'[art. 129 c.p.p.](#)

2. Il difensore dell'imputato propone ricorso e descrive la vicenda processuale, mettendo in risalto che, dopo la sentenza 23 luglio 1993 di applicazione di pena [ex art. 444 c.p.p.](#) a B.G. per il delitto di abuso, era fissata udienza preliminare per decidere sulla richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio di Be.Gu. e Be.Ma. imputati, in concorso con B.G. e G.M. - nei cui confronti per il medesimo fatto vi fu sentenza di patteggiamento - del delitto di abuso d'ufficio. Il giudice dell'udienza preliminare, in difformità dalla richiesta del pubblico ministero di proscioglimento di entrambi gli imputati perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato - poichè medio termine era intervenuta la modifica del reato di abuso d'ufficio ex lege n. 234 del 1997 - ha invece pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti di entrambi gli imputati perchè il fatto non sussiste. Sentenza poi confermata dalla Corte d'appello, all'esito dell'impugnazione

proposta dal pubblico ministero.

Il ricorrente rileva, premesso che oramai sono decorsi dieci anni e non è stata richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'[art. 434 c.p.p.](#), la sentenza de qua, pronunciata per insussistenza dei fatti reato contestati sia in relazione alla previdente formulazione dell'[art. 323 c.p.p.](#) che al testo novellato nel 1997, legittima la revisione della sentenza emessa nei confronti di B.G. [ex art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a\).](#)

Ad avviso del ricorrente, la decisione della Corte d'appello non è appagante sotto diversi aspetti.

Il rilievo che la sentenza di non luogo a procedere non si da annoverare tra quelle per le quali la legge processuale ha ritenuto caratterizzare di intangibilità e dato indiscusso, ciononostante si contesta, in sintonia con la giurisprudenza e la dottrina più sensibili, è l'interpretazione che "supinamente" è stata data al dettato normativo. Il richiamo alla sentenza costituzionale n. 129 del 2008 non è conferente al caso di specie.

I motivi per i quali si è sostenuta l'ammissibilità che a fondamento del contrasto tra giudicati possa essere annoverata anche la sentenza di non luogo a procedere [ex art. 425 c.p.p.](#), debbono intendersi motivi di ricorso per violazione di legge. L'interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto dell'[art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a\)](#), artt. [648](#) e [649 c.p.p.](#), non può che essere quella secondo cui è ammissibile la revisione della sentenza emessa a norma dell'[art. 444 c.p.p.](#) per inconciliabilità dei fatti posti a fondamento con quelli affermati in altra sentenza, anche di non luogo a procedere [ex art. 425 c.p.p.](#) Una diversa interpretazione è in contrasto con gli artt. [3](#) e [24 Cost.](#), e in tal senso è reiterata l'eccezione di illegittimità costituzionale.

Altro motivo di censura riguarda l'incomprensibile impossibilità di revisione della sentenza emessa a norma dell'[art. 444 c.p.p.](#) Non è contestato che la revisione della sentenza de qua deve essere circoscritta all'ambito delineato dall'[art. 129 c.p.p.](#), ma ciò che non si è considerato è che la fattispecie in esame è disciplinata dall'[art. 630 c.p.p., lett. a\)](#), e non già da quella riconducibile alla lett. c). E' documentato al riguardo che la Corte d'appello di Torino ha ritenuto che i fatti contestati ai coimputati Be. e Be. M., identici a quelli oggetto della sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti di B., sarebbero stati non sussistenti anche per la fattispecie incriminatrice

nel testo anteriore alla novella del 1997.

3. Tale è la sintesi [ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1](#), delle questioni poste.

Diritto

1. Il ricorso è infondato.

Mette conto rilevare che la disciplina della revisione nell'ipotesi di cui all'[art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a\)](#) è analoga a quella dettata dal precedente codice di procedura penale nell'art. 554, n. 1, così come analoga è la disciplina della revoca della sentenza pronunciata all'esito dell'udienza preliminare a quella della sentenza istruttoria nel codice di rito del 1930.

Nella vigenza di tale codice questa Corte aveva affermato che "l'art. 554, n. 1, richiede il contrasto tra fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile e tale non può essere qualificata la sentenza di proscioglimento del giudice istruttore, che è suscettibile di riesame ai sensi dell'[art. 402 c.p.p.](#)" (Sez. 6[^], 17 ottobre 1970, dep. 25 novembre 1970, n. 1178).

Tale principio deve essere ritenuto operante anche nell'ambito dell'analoga disciplina prevista dal vigente codice di rito. La ragione è stata ben evidenziata dalla Corte d'Appello di Milano nel senso che, là dove si ammettesse la revisione sulla sola base di una sentenza [ex art. 425 c.p.p.](#), si potrebbe pervenire al risultato di pronunciare assoluzione in sede di revisione e di vedere poi revocare la sentenza che aveva determinato la revisione.

Non è ravvisabile alcuna ipotesi di illegittimità costituzionale dell'[art. 630 c.p.p., comma 1](#), prospettata dalla difesa del ricorrente, nel fatto che non rientrino nella previsione di tale norma sentenze che, pur non pronunciate all'esito di pubblica udienza e non suscettibili di passare giudicato, contengano comunque accertamenti che escludano la sussistenza del fatto che è stato posto a fondamento di altra precedente sentenza la quale abbia affermato la responsabilità di altro coimputato per il medesimo fatto.

Va rilevato che la non utilizzabilità ai fini del giudizio di revisione delle sentenze pronunciate ai sensi dell'[art. 425 c.p.p.](#), è stabilita, anche se abbiano escluso la sussistenza di un fatto ammesso invece in altra sentenza di condanna, perchè non sono pronunciate nel giudizio e sono suscettibili di revoca e quindi non definitive. La diversità fra le situazioni giustifica la diversa previsione normativa.

2. Importante e decisivo evocare quanto la Corte costituzionale, con la sentenza 16

aprile 2008 n. 129 ha di recente affermato a proposito del giudizio di revisione. Il Giudice delle leggi ha ritenuto che il "contrasto" per il quale si legittima e razionalmente si giustifica la revisione, più che attenere alla diversa valutazione di una vicenda processuale in due diverse sedi della giurisdizione, ha la ragion d'essere esclusivamente nella inconciliabilità di ricostruzioni alternative di un "determinato accadimento della vita" all'esito di due giudizi penali definiti con sentenze irrevocabili.

Si è posto in rilievo che la revisione mira a riparare un ipotetico errore di giudizio alla luce di fatti nuovi e non a rifare un processo in ipotesi iniquo. Altrettanto significativa è la precisazione che la revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, implica il riferimento alla regola di giudizio dell'assenza delle condizioni per il proscioglimento [ex art. 129 c.p.p.](#), e, pertanto deve trovare fondamento in elementi tali da dimostrare che l'interessato deve essere prosciolto per la ricorrenza di una delle cause che danno luogo all'immediata declaratoria di non punibilità (Sez. 6[^], 4 dicembre 2006, dep. 1 marzo 2007, n. 8957). Nel caso di specie, il giudice della revisione ha, in termini appropriati e corretti, dato conto che nel caso concreto si sollecita una diversa qualificazione dei fatti e rapporti personali ritenuti da altro giudice, con la sentenza di non luogo a procedere - estranea a un giudizio di revisione - privi di rilevanza penale, anche alla luce di modifiche normative intervenute medio tempore. In tal caso, il rimedio oggetto dell'istanza di revisione introduce valutazioni e lettura dei fatti del tutto eccedenti il giudizio consentito ai sensi dell'[art. 129 c.p.p.](#)

3. In conclusione, il Collegio condivide, fa proprio e ribadisce il principio di diritto già affermato dal giudice di legittimità secondo cui, in materia di revisione, nella nozione di "altra sentenza penale irrevocabile", di cui all'[art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a\)](#), non rientra la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare, perchè la non definitività dell'accertamento, che spiega la revocabilità della sentenza, impedisce di farne parametro per un giudizio di revisione (Sez. 2[^], 15 dicembre 2005, dep. 16 gennaio 2006, n. 1538). Il ricorso deve pertanto essere rigettato e, a norma dell'[art. 616 c.p.p.](#), il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2009

www.progettoinnocenti.it